

BREMBO

23 Aprile 2020

REGOLAMENTO

VOTO

MAGGIORATO



INDICE

1. DEFINIZIONI	2
2. PREMESSA	3
3. ELENCO SPECIALE	4
4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO	5
5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE	6
6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO	7
7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE	8
8. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO	9
9. COMPITI DELL'INCARICATO	9
10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO	9



1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

Emittente o Società: Brembo S.p.A., con sede legale in Curno (BG), Via Brembo, n. 25;

Azione/i: le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionisti: i titolari di Azioni;

Comunicazione/i: indica la comunicazione all'Emittente attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading;

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà di un'Azione che conferisce diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: indica l'apposito elenco in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127^{quinquies} del TUF e dell'art. 143^{quater} del Regolamento Emittenti;

Incaricato: soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione (Computershare S.p.A.);

Intermediario/i: indica un soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 2, lettera m) del Provvedimento unico sul post-trading;

Periodo: periodo continuativo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;

Provvedimento unico sul post-trading: indica il provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato da Consob e Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018;

Record date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, la quale, alla data del presente Regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83^{sexies}, comma 2, del TUF (come di seguito definito);

Regolamento: il presente regolamento sul voto maggiorato;

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (come successivamente modificato e integrato);

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

Statuto Sociale: lo statuto sociale dell'Emittente;

TUF: il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 127-^{quinquies}, comma 1, del TUF, gli statuti delle società quotate possono disporre che sia attribuito diritto di voto maggiorato, fino a un massimo di due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. La Consob, con il Regolamento Emittenti, ha stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo citato (in particolare, ai fini del presente Regolamento, si richiamano gli artt. 85^{bis} e 143^{quater} del Regolamento Emittenti e l'articolo 44 del Provvedimento unico sul post-trading).



L'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente in data 18 aprile 2019 ha approvato di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale, introducendo – in esercizio della facoltà prevista dall'articolo 127 *quinquies*, comma 1, del TUF – la disciplina del voto maggiorato.

Ai sensi di tale disciplina sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria, qualora la stessa sia rimasta nella titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

In data 18 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in virtù della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria del 18 aprile 2019, ha adottato il presente Regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la società Computershare S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

In data 23 aprile 2020 l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente ha approvato di modificare nuovamente l'articolo 6 dello Statuto Sociale per conformarlo alla Comunicazione CONSOB n. 0214548 del 18 aprile 2019 in merito al conseguimento della maggiorazione del voto e, nella stessa data, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la modifica del presente Regolamento in linea con tale delibera.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico sul post-trading, agli orientamenti espressi da CONSOB e allo Statuto Sociale.

Tutte le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, e rese pubbliche mediante il sito internet della Società www.brembo.com, nell'apposita sezione Investitori, Per gli azionisti, Voto maggiorato.

3. ELENCO SPECIALE

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale, a cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. I soci possono richiedere copia delle relative annotazioni nell'Elenco Speciale a proprie spese.

Ai sensi dell'articolo 143 *quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni relative a ciascuna richiesta di iscrizione:

- a) i dati identificativi del Richiedente, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- b) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- c) la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- a) i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;



- b) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

4.1. Presentazione di una richiesta di iscrizione

Il Richiedente deve presentare, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni, specifica richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, (che può riguardare anche solo parte delle Azioni possedute dal titolare) indicando il numero di Azioni di cui è richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persone fisiche, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo¹).

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo votomaggiorato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società brembospa@pec.brembo.it la Comunicazione ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del Provvedimento unico sul post-trading, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è riportato in Allegato 1 e pubblicato sul sito internet della Società (www.brembo.com, sezione Investitori, per gli azionisti, Voto maggiorato).

4.2. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata per il tramite dell'Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo.

La Società per il tramite dell'Incaricato comunica all'Intermediario - senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

4.3. Conseguimento del voto maggiorato

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale consegue la maggiorazione del voto decorso il Periodo, a condizione che non si sia verificata alcuna delle circostanze elencate negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale tempestivamente e comunque entro la fine del mese in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo di 24 mesi, dando notifica, del suddetto aggiornamento, all'Intermediario, tramite posta elettronica certificata ed entro la stessa giornata contabile.

La maggiorazione del voto sarà efficace alla prima nel tempo tra le seguenti date:

¹ Ai fini del presente Regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".



- (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente paragrafo e dallo Statuto Sociale per il conseguimento della maggiorazione del voto; ovvero
- (ii) la c.d. Record Date di un'eventuale assemblea convocata dalla Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente paragrafo e dallo Statuto Sociale per il conseguimento della maggiorazione del voto.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.1. Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società – la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni.

L'Intermediario trasmette, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo votomaggiurato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società brembospa@pec.brembo.it, la comunicazione di rinuncia totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella per il tramite dell'Incaricato dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.

5.2. Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo paragrafo 6, entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la *Record Date*.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del Provvedimento unico



sul post-trading, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo votomaggiurato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società brembospa@pec.brembo.it

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading.

La Società segnala - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggioranza del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

5.3. Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggioranza del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7, la maggioranza del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

In merito al punto a) si precisa che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita Diritto Reale Legittimante.

7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

7.1. Mantenimento del diritto alla maggioranza

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato) è mantenuta nei casi di:

- a) successione per causa di morte a favore degli eredi e/o legatario;
- b) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o della/e società beneficiaria/e della scissione, con riferimento alle Azioni attribuite alla/e società beneficiaria/e;
- c) trasferimento delle Azioni tra fondi di investimento gestiti da uno stesso soggetto;



- d) in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
- e) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale; troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente art. 3.

La comunicazione deve essere trasmessa alla Società tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo votomaggiurato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società brembospa@pec.brembo.it.

La Società verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

7.2. Estensione del diritto alla maggiorazione

La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

8.1. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.brembo.com, sezione Investitori, Per gli azionisti, Voto maggiorato), i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la *Record Date*.



8.2. Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85**bis**, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla *Record Date*.

9. COMPITI DELL'INCARICATO

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- a) monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- b) dare riscontro agli Intermediari e/o agli Azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;
- c) procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini di legge e di Statuto Sociale;
- d) mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale;
- e) in occasione di ciascuna assemblea della Società verificare l'attribuzione del voto maggiorato in capo agli Azionisti.

10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche derivanti da variazioni delle norme di legge o regolamentari, che potranno essere apportate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il Regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società (www.brembo.com, sezione Investitori, Per gli azionisti, Voto maggiorato).

Allegato 1

Richiesta di iscrizione nell'elenco per l'attribuzione del voto maggiorato (l'Elenco)

Da inviare a: **BREMBO S.p.A. (la Società)**

Tramite l'Intermediario via posta elettronica certificata a: "votomaggiorato_computershare@pec.it" e copia per conoscenza alla casella: "brembospa@pec.brembo.it"

Dati identificativi per l'iscrizione nell'Elenco del titolare del diritto di voto (il Richiedente):

cognome o denominazione	
Nome	
codice fiscale	<input type="text"/>
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita (ggmmaaaa)	<input type="text"/> nazionalità
residenza o sede legale (via)	
città	Stato
Indirizzo e-mail	Telefono

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente:

(se il Richiedente è una persona giuridica o ente privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)

cognome e nome o denominazione
residenza o sede legale

Diritto reale legittimante la titolarità del diritto di voto: (barrare la casella interessata)

<input type="checkbox"/> proprietà	<input type="checkbox"/> nuda proprietà	<input type="checkbox"/> usufrutto
------------------------------------	---	------------------------------------

Azioni per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco:

n.ro azioni	n.ro conto del Richiedente
Intermediario depositario	

Attestazioni del Richiedente

Il Richiedente, (i) **dichiara di aver preso nota** delle specifiche condizioni e dei termini che l'Emittente ha stabilito nello Statuto e/o nel regolamento attuativo al fine dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato, (ii) **dichiara** di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto per le azioni di cui richiede l'iscrizione nell'Elenco e (iii) **si obbliga** ad assolvere ad ogni onere di comunicazione o impegno aggiuntivo previsto dallo Statuto e/o dal regolamento attuativo ai fini dell'iscrizione delle azioni nell'Elenco nonché dell'accertamento dei presupposti dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato.

Data

Il Richiedente _____

(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità e la qualità del firmatario)

Cognome e nome	
comune di nascita	data di nascita (ggmmaaaa)
nella qualità di (specificare)	

Request for registration in the list in order to increase the voting right (the List)

To be send to: **BREMBO S.p.A. (the Company)**

Through the Intermediary by certified e-mail to: "votomaggiurato_computershare@pec.it" and "brembospa@pec.brembo.it"

Identification data of the party entitled by the voting right to be registered in the List (the Applicant):

Last Name or Company Name	
First name	
Italian fiscal code (if any)	<input type="text"/>
Place of birth	
Date of birth (ddmmccaa)	<input type="text"/> citizenship
Address or registered office	
Town	Country
e-mail address	Telephone

Identification data of the Applicant's controlling party: (only if the Requesting Shareholder is a legal entity or any other entity even without legal personality subject to direct or indirect control)

Name or Company Name
Address or registered office

In rem right qualifying the voting right: (tick the relevant box)

<input type="checkbox"/> ownership	<input type="checkbox"/> bare ownership	<input type="checkbox"/> usufruct
------------------------------------	---	-----------------------------------

Shares to be registered in the List (the Shares):

number of shares	Applicant's account
Depository intermediary	

Statement of the Applicant

The Applicant (i) **declares** that he/she/it took due note of the specific terms and conditions set by the Company in its By-laws and/or in its procedural regulation in order to grant, maintain or revoke the increased voting right, (ii) **declares** that he/she/it has full ownership, both formal and substantive, of the voting right related to the shares to be registered in the List and (iii) **undertakes** to fulfill any communication or supplementary duty foreseen in the By-laws and/or in the procedural regulation of the Company in order to have the Shares registered in the List and in order to ascertain the entitlement of the Shares to be included or to be maintained in the List or in order to ascertain the loss of the increased voting right granted to the Shares.

Date

The Applicant _____

(if the signing party acts on behalf of the entity entitled of the voting right, please fill in the following table including data relating to the signing party)

Name	
Place of birth	Date of birth (ddmmccaa)
In the quality of (to specify)	

